

SC Interaziendale Acquisti Beni e Servizi

Responsabile F.F.: Dott. Claudio Calvano

Telefono: 0171/450668

Fax: 0171/1865271

E-mail: acquisti@aslcn1.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER TRATTAMENTI NON INVASIVI PER LA PREVENZIONE DELLA TVP (TROMBOSI VENOSA PROFONDA) A COMPRESSIONE PNEUMATICA INTERMITTENTE PER LE NECESSITA' DEI PP.OO. DELLA ASL CN1, PER UN PERIODO DI 36 MESI.

GARA n. 7215810

n. 1 LOTTO – CIG: 76468192AA

*Struttura Complessa Interaziendale Acquisti beni e servizi
Via Carlo Boggio nr. 12
12100 Cuneo
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it*

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 3 CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI	3
ART. 4 – NOLEGGIO APPARECCHIATURE E ASSISTENZA TECNICA	5
ART. 5 – CONSEGNA DELLA STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO/USO ACCESSORIO	5
ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO	6
ART. 7 – ACCETTABILITÀ DELLA FORNITURA	6
ART. 8 – INADEMPIENZE, NEGLIGENZE, PENALITÀ	6
ART. 9 – AVVISI DI SICUREZZA	7
ART. 10 CLAUSOLA DI ACCOLLO	7
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA	7
ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	8
ART. 13 PERIODO DI PROVA	8
ART. 14 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	8
ART. 15 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI	9
ART. 16 – RINEGOZIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI	9
ART. 17 – FALLIMENTO, SUCCESSIONI E CESSIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	9
ART. 18 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	9
ART. 19 – INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/003	9
ART. 20 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	9

Art. 1 Oggetto del capitolato

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che per semplicità sarà successivamente identificato come "Codice", e così come indicato all'Art. 3 del Disciplinare di gara a cui si rimanda, ha per oggetto la fornitura di sistemi per trattamenti non invasivi per la prevenzione della T.V.P. (TROMBOSI VENOSA PROFONDA) a compressione pneumatica intermittente per le esigenze delle strutture sanitarie della ASLCN1.

Art. 2 Quantitativi presunti e descrizione dei dispositivi oggetto della fornitura

I quantitativi presunti annuali sono i seguenti:

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	Q.TA' ANNUA
1	sistemi per trattamenti non invasivi per la prevenzione della TVP (Trombosi Venosa Profonda) a compressione pneumatica intermittente:	
	a) Apparecchiature in uso accessorio/noleggio (10 Ortopedia M.vi, 10 Ortopedia Savigliano, 4 Chirurgia M.vi, 4 Chirurgia Savigliano e 4 Ginecologia M.vi)	32
	b) Plantari coppia monopaziente	700
	c) Gambali coppia monopaziente	300

I quantitativi indicati sono presunti in quanto calcolati sulle presunte esigenze dei servizi interessati riferite ai valori di consumo storico; nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Ditta assuntrice per maggiore o minore quantità ordinata.

Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano la Azienda Sanitaria, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Nessun diritto sorge in capo al fornitore in ordine all'eventuale ristoro per mancata ordinazione.

Art. 3 Caratteristiche e requisiti generali

Le caratteristiche dei prodotti, dovranno corrispondere circa la qualità e la composizione, a quanto riportato nel presente capitolato.

Tutti i prodotti devono soddisfare le esigenze di manualità e di tecniche in uso degli operatori interessati alla presente fornitura e devono essere ipoallergenici.

I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei

dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE relativa ai dispositivi medici.

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo. I prodotti devono essere, preferibilmente, in confezione sigillata, di ingombro contenuto, agevolmente apribile.

Le confezioni devono presentare buona resistenza, per consentire la conservazione del prodotto. Gli imballi devono essere tali, che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di validità indicato.

Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e deve essere indicato nella documentazione tecnica. Sulla singola confezione devono essere riportati:

- La descrizione del prodotto immediatamente comprensibile;
- Il codice;
- Il numero di lotto;
- La data di scadenza espressa in mese/anno ove previsto;
- La dicitura monouso o il relativo simbolo previsto dalle normative;
- I simboli previsti dalla normativa in merito alle norme di buona conservazione dei prodotti (umidità, temperatura, calore, posizionamento durante lo stoccaggio, ecc.);
- Simbolo Latex/Latex free;
- Il nome del fabbricante e tutte le diciture previste dalle normative in vigore.

I dati relativi a numero di lotto e data di scadenza, ove previsto, devono essere immediatamente decifrabili e apparire anche sull'imballaggio più esterno.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione e sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso l'ASL CN1, provvedendo nel minor tempo possibile ad effettuare nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, i prodotti in oggetto dovranno corrispondere a quanto dettato dalle norme di legge attualmente in vigore o in seguito emanate.

I prodotti, al momento della consegna, dovranno possedere validità residua non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della validità massima prevista.

Il Personale delle Strutture utilizzatrici dovrà essere istruito e addestrato, in loco, all'uso dei sistemi tecnologici forniti tramite corsi in orari concordati con la struttura stessa; detto corso di addestramento dovrà essere ripetuto nell'ipotesi di un aggiornamento.

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

Apparecchiatura

- Compressore di dimensioni e peso contenute
- Possibilità esecuzione terapia di compressione sia uniforme che sequenziale
- Regolazione automatica delle pressioni sulla base della profilassi applicata
- Allarmi per segnalazione malfunzionamenti acustici e visivi
- Batteria di ampia durata a garanzia di continuità della profilassi anche durante i trasporti
- Sistema fissaggio al letto
- Bassa rumorosità

Tutori

- Facilità d'uso e posizionamento da parte degli operatori
- Materiale di elevata traspirabilità, leggerezza, morbidezza e vestibilità
- Ipoallergenici, latex free, ignifughi e preferibilmente radiotrasparenti
- Ampia gamma di tutori disponibili come tipologia e misure

- Set di collegamento dei tutori alla pompa
- I prodotti devono essere contenuti in confezione singola o/a paio;
- Di facile apertura;
- Devono essere confezionati in pacchi che ne garantiscano la buona conservazione, anche durante le fasi di trasporto e, di facile stoccaggio per sovrapposizione.

Art. 4 – Noleggio apparecchiature e assistenza tecnica

Le apparecchiature dovranno essere cedute in uso accessorio o noleggio, per tutta la durata del rapporto contrattuale e dovranno essere quindi ritirate dalla Ditta aggiudicataria alla scadenza del contratto. **La strumentazione fornita dovrà essere nuova.**

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto ed installazione del bene oggetto della fornitura, nonché le spese per il ritiro al termine del contratto.

In fase di installazione e collaudo e per tutto il periodo contrattuale, si chiede inoltre che la ditta esegua a proprio carico le prove di sicurezza elettrica secondo la Norma IEC 62353, almeno una volta ogni due anni, rilasciando opportuna certificazione di conformità.

Nel caso di noleggio il canone deve comprendere una garanzia del tipo FULL-RISK per tutta la durata contrattuale, decorrente dalla data di consegna della strumentazione.

Detta garanzia dovrà coprire:

- i vizi e i difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.);
- la sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale (rientrano in quest'ambito anche tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza).

Detta sostituzione dovrà essere effettuata entro **max 48 ore solari consecutive dalla chiamata** a mezzo telefonico a fax, esclusi sabato e festivi. Tale sostituzione dovrà essere garantita anche in caso di strumentazione in uso accessorio.

In caso di guasto la ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non funzionanti nel termine stabilito di quattro giorni lavorativi di calendario, dal momento della segnalazione via fax o mail, con sostituzione provvisoria (muletto) o definitiva (nuova apparecchiatura), porto franco strutture ASLCN1.

A tal fine la Ditta deve dichiarare le caratteristiche organizzative del servizio di assistenza tecnica specificando le modalità dei contatti.

Art. 5 – Consegna della strumentazione in noleggio/uso accessorio

Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso le Strutture interessate entro 10 giorni lavorativi dall'ordine inviato dai servizi preposti dell'A.S.L.CN1.

La Ditta dovrà:

- apporre sull'apparecchiatura fornita un'etichetta indelebile che non interferisca con i comandi e con la seguente dicitura: "CESSIONE IN USO/NOLEGGIO – DENOMINAZIONE DITTA AGGIUDICATARIA – MESE E ANNO DI INIZIO DELLA CESSIONE IN USO/ NOLEGGIO – NUMERO TELEFONICO DA CONTATTARE PER L'ASSISTENZA TECNICA";
- fornire copia della Dichiarazione di Conformità della strumentazione;
- fornire copia dei manuali d'uso della strumentazione in lingua italiana

Le date di consegna delle apparecchiature dovranno essere concordate dalla Ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con il Direttore della Struttura interessata o suo delegato, sia con la struttura di Ingegneria Clinica dell'ASL CN1, mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso anche in tema di collaudo delle apparecchiature.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento.

La data di avvenuta consegna dovrà essere comunicata alla S.S. Esecuzione Contratti e Logistica dell'A.S.L.CN1, che predisporrà il pagamento dei relativi canoni di noleggio e assistenza tecnica.

Art. 6 – Termini e modalità di consegna del materiale di consumo

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata, entro 5 giorni dalla data della richiesta, franco Magazzini dell'Azienda Sanitaria ordinante.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

Fino al momento della consegna presso il magazzino dell'Azienda Sanitaria, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

Art. 7 – Accettabilità della fornitura

Il controllo quantitativo delle merci sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini dell'A.S.L.CN1 e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

Art. 8 – Inadempienze, negligenze, penalità

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti e a quelli dichiarati dal fornitore, l'azienda li respingerà al fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 2 giorni lavorativi, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso.

Nel caso di consegne non conformi, non svolte nei termini e con le modalità pattuite o servizio non conforme a quanto previsto o in genere non corretta effettuazione della fornitura, l'ufficio competente dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione dei Responsabili dei reparti, trasmetterà alla Ditta aggiudicataria contestazione scritta.

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante trattenuta sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del contratto. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Aggiudicatario non fossero sufficienti, l'Azienda si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Dopo tre successive contestazioni scritte nel periodo di fornitura per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle obbligazioni contrattuali, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento comunicando tale decisione mediante lettera trasmessa tramite posta certificata (PEC) e addebitando al fornitore decaduto i costi sostenuti per la continuazione della fornitura.

Art. 9 – Avvisi di sicurezza

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia Azienda Sanitaria CN1, tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute. Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 10 Clausola di accollo

Saranno ad esclusivo carico della Ditta fornitrice tutti gli eventuali oneri derivanti da segnalazioni di reazioni avverse da parte dei pazienti.

Art. 11 Garanzia definitiva

L'esecutore o gli esecutori del contratto sono obbligati a costituire, a favore dell'Azienda contraente una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

Art. 12 – Fatturazione e Pagamento

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini di approvvigionamento emessi nonché l'indicazione del CIG.

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura:

ASL CN 1– n. GBHO7B

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Il soggetto aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Art. 13 Periodo di prova

I primi sei mesi, a partire della data della prima consegna dei prodotti aggiudicati, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche non risolvibili, dopo opportuni confronti e verifiche con la ditta aggiudicataria, l'Azienda Sanitaria recederà dal contratto, assegnando il medesimo lotto alla ditta seconda classificata.

Il superamento del periodo di prova senza contestazioni/comunicazioni formali equivale alla conferma dell'aggiudicazione, senza necessità di comunicazione alcuna o ulteriore provvedimento deliberativo.

Art. 14 – Aggiornamento Tecnologico

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti e distribuiti o siano sostituiti da altri, sarà facoltà delle Aziende acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di negoziazione ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile i nuovi prodotti siano considerati non perfettamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Nel corso di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria potrà proporre prodotti innovativi a ciascuna Azienda Sanitaria, la quale avrà la facoltà di provare il prodotto all'interno della propria azienda.

Art. 15 – Responsabilità per infortuni e danni

La Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile sia verso l'Amministratore appaltante, che verso terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza propria e dei suoi dipendenti e subappaltatori, anche come semplice conseguenza delle prestazioni rese, nonché per difetti di produzione e/o di progettazione (rottura di componenti per difetto del materiale o usura ingiustificata).

Art. 16 – Rinegoziazione condizioni contrattuali

In presenza di convenzioni stipulate da SCR Piemonte S.p.a. o CONSIP S.p.a. successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, la Stazione Appaltante potrà avviare una negoziazione con il soggetto aggiudicatario al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima.

Art. 17 – Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, l'Azienda contraente potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'Azienda contraente è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

Art. 18 – Rinvio alle disposizioni legislative

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

Art. 19 – Informativa art. 13 D.LGS. 196/003

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codici in materia di protezione dei dati personali):

1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell'offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
6. il titolare dei dati è l'Azienda Sanitaria di competenza;
7. il Responsabile dei dati è il Responsabile aziendale del Procedimento.

Art. 20 Obblighi in materia di sicurezza

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze" (Allegato DUVRI) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dalla stazione appaltante potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza. I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel documento allegato DUVRI.

Prima che la Ditta aggiudicataria acceda ai locali dovrà essere effettuato un incontro, con redazione di Verbale (Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento), tra l'A.S.L. CN1 e la Ditta stessa.